



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrrovie.it

E-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Decreto Schema di Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'art. 3 del D.lgs. 81/2008 per l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del D.lgs. 81/2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

RELAZIONE Or.S.A. – Ferrovie

Con riferimento alla proposta di Decreto la scrivente intende rilevare l'esclusione del materiale rotabile quale luogo di lavoro, se così fosse, è auspicabile la definizione di una sezione speciale ove individuare norme che assicurano anche a questi lavoratori standard di sicurezza adeguati anche in materia di primo soccorso.

La bozza non appare rispondente alle norme generali disciplinanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, oltretutto le esclusioni previste nell'art. 62 comma 2 del DLgs 81/2008 dovevano trovare regolamentazione in apposita normativa, la cui definizione però è stata ripetutamente differita.

La bozza proposta sfugge al controllo ed alla possibilità di intervento delle Parti Istituzionali in quanto introduce la possibilità, da parte delle imprese ferroviarie e del gestore dell'Infrastruttura, di richiedere deroghe rispetto ai limiti individuati dalle normative vigenti.

Siffatta deregolamentazione ingenera una differente condizione cautelativa riguardo alla salute dei lavoratori, addirittura per lavoratori che svolgono la medesima attività ma operanti in imprese differenti allo stesso modo viene concessa la possibilità generica di svolgere operazioni di pulizia e manutenzione rotabili anche sui binari di circolazione.

Ulteriore elemento di preoccupazione è la parte afferente il materiale rotabile, infatti vengono assunti come riferimento, solo ove applicabili, le specifiche Tecniche di Interoperabilità, peraltro non richiamate nella parte specifica.

In particolare, appare come una sanatoria, la previsione che considera, comunque, conformi ai requisiti di sicurezza i rotabili già in esercizio e quelli i cui contratti di fornitura siano stati stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del Decreto.

Analoga situazione riguarda anche le fosse e piattaforme che, se costruite in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, possono essere prive di alcune di protezioni di sicurezza lasciando, in questo caso, al datore di lavoro la valutazione di introdurre azioni mitigative del rischio.

In sintesi assistiamo ad una sorta di sicurezza a due velocità ove si cerca di rendere omologati mezzi, materiale rotabile e strutture che non presentano le condizioni previste dalla stessa normativa.

Per quanto evidenziato appare evidente il rischio di creare una legislazione speciale che diminuisce i livelli di sicurezza rispetto a quanto regolamenta dalla Legge 191/74 e dal DPR 469/79.

Oltretutto il decreto contiene norme che ampliano, a scapito della sicurezza dei lavoratori, le attuali disposizioni dell' Agenzia Nazionale della Sicurezza. Infatti, sono presenti disposizioni che

subordinano l'eventuale applicazione alla valutazione dei rischi al Gestore dell'Infrastruttura e alle imprese ferroviarie,

La stessa Agenzia, ha emanato alcune disposizioni che hanno integrato quelle del Gestore dell'Infrastruttura in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, ad esempio la protezione dei cantieri in linea della manutenzione che il nuovo decreto trasferisce alle sole valutazioni del Gestore dell'Infrastruttura.

Quest'ultimo aspetto è meritevole di particolare attenzione in quando la manutenzione linee è il settore ove, in questi anni, si sono verificati con maggior frequenza infortuni, in alcuni casi, anche mortali.

Con la stessa attenzione riteniamo errato trasferire alle Unità produttive dei Gestori delle Infrastrutture lavori di demolizione e rimozione della massicciata contenenti pietre verdi.

In questo senso e per le ragioni esplicitate riteniamo che eventuali rimandi o situazioni particolari, dovranno essere definite in modo uniforme dall'Agenzia Nazionale della Sicurezza e non alle singole Imprese o dal Gestore dell'Infrastruttura.

Da evidenziare inoltre che viene assolutamente tralasciato il richiamo alle norme attinenti le norme in materia di primo soccorso. Nello specifico occorre introdurre un chiara previsione affinché al personale mobile e che opera nell'infrastruttura nazionale dovranno essere garantiti, in caso di malore, tempi certi di soccorso in coerenza con le prerogative del Dpr 27 marzo 1992.

Le modalità organizzative per garantire un soccorso qualificato, in ciascun punto della rete ferroviaria e nei tempi più rapidi possibili, dovranno rispettare i contenuti del D.lgs 81 in coerenza con il Decreto Interministeriale 19/2011 di cui all'art. 45/3.

La presente relazione è stata consegnata alla Commissione - costituita presso il Ministero dei Trasporti - in occasione dell'incontro di ieri che proseguirà il giorno 20 dicembre per analizzare i vari articoli della bozza di decreto.

Per implementare il lavoro svolto e definire in modo dettagliato la posizione sindacale la Segreteria Generale ha organizzato per il prossimo 17 dicembre una riunione estesa a tutte le RLS di estrazione Or.S.A.

Roma 07 dicembre 2012

La Segreteria Generale Or.S.A. - Ferrovie